



Protocollo di Intesa

tra

Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma, piazza Colonna 366, nella persona del Sen. Avv. Guido Castelli, nella qualità di Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di seguito denominato "Commissario Straordinario"

e

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede a Torino, Corso Inghilterra 3, capitale sociale Euro 10.368.870.930,08 iscritta al Registro Imprese di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 11991500015, rappresentante del gruppo Iva Intesa Sanpaolo P.I. 11991500015 (IT11991500015), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del "Gruppo Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, nella persona del dott. Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori (di seguito, "Intesa Sanpaolo" o "Banca")

e, se nominate congiuntamente, "Le Parti".

Premesso che

- a) Intesa Sanpaolo è un soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività bancaria, regolarmente iscritto all'albo delle banche autorizzate tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "Testo Unico Bancario" o "TUB");



- b) il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, nell'esercizio delle funzioni per legge attribuite, ha motivato interesse al raggiungimento di intese con primari istituti di credito al fine di favorire la cessione dei crediti di imposta per l'attuazione dei benefici fiscali, di cui al paragrafo seguente, negli interventi della ricostruzione e a tale fine fornisce in allegato l'elenco di imprese cessionarie del credito corrispondente all'Anagrafe costituita ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e seguenti del DL 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 (nel prosieguo "Imprese in Anagrafe");
- c) con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, c.d. Decreto Rilancio (in seguito, il Decreto) sono state introdotte nuove misure di incentivo per promuovere interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio, come meglio descritti agli articoli 119 e 121 del Decreto e con la Legge n. 234 del 30.12.2021 dall'art. 1, comma 29, lett. d) è stata prorogata la vigenza di tali misure fino al 31 dicembre 2025; in particolare il Decreto prevede in casi particolari il riconoscimento di specifici crediti d'imposta e le modalità per la loro eventuale cessione (nel prosieguo i "Crediti d'Imposta ex Decreto");
- d) Intesa Sanpaolo intende mettere a disposizione delle Imprese in Anagrafe la propria offerta dedicata all'acquisto dei Crediti d'Imposta ex Decreto (nel prosieguo "Prodotti")
- e) Il Commissario Straordinario intende promuovere attività di sostegno alle Imprese in Anagrafe affinché queste ultime possano beneficiare dei Prodotti con riguardo ai Crediti d'Imposta ex Decreto maturati nell'ambito esclusivo e tassativo della realizzazione degli interventi della ricostruzione privata previsti dal decreto legge n.189 del 2016;
- f) le Parti intendono definire termini e modalità con cui realizzare la suddetta collaborazione disciplinando in particolare i reciproci rapporti;



**Tutto quanto sopra premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1

Premesse ed allegati

Quanto contenuto nelle premesse, nell'Allegato (incluse le eventuali future integrazioni e/o modifiche allo stesso) costituisce parte integrante del presente protocollo di intesa.

Art. 2

Oggetto del protocollo di intesa

2.1 Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della collaborazione fra le stesse, senza vincoli di esclusiva, individuando i Prodotti offerti dalla Banca a cui potrebbero essere interessate le Imprese in Anagrafe, per rispondere al bisogno di rendere liquidi i Crediti d'Imposta ex Decreto, ottimizzando l'esposizione finanziaria e concorrendo al rafforzamento patrimoniale delle imprese cessionarie dei Crediti d'imposta ex Decreto maturati dalle Imprese in Anagrafe nell'ambito esclusivo e tassativo della realizzazione degli interventi di ricostruzione privata previsti dal decreto legge n.189 del 2016 come convertito in legge.

L'elenco allegato delle Imprese in Anagrafe non è modificabile salvo variazioni da accettare da entrambe le parti mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC o email come riportato nei contatti indicati nell'art. 9.

2.2 Attraverso il presente protocollo di intesa, le Imprese in Anagrafe hanno la facoltà di presentare a Intesa Sanpaolo la richiesta di un plafond per la cessione dei Crediti d'Imposta ex Decreto, a fronte della quale la Banca valuterà a propria insindacabile discrezione la possibilità di concedere un plafond in funzione dell'importo dei lavori da realizzare e delle disponibilità tempo per tempo in essere a livello di capienza fiscale ("tax capacity") della Banca.

In caso di concessione del plafond l'Impresa in Anagrafe interessata firmerà un accordo quadro che regolerà l'importo del plafond assegnato e le condizioni di utilizzo.

Il totale dei plafond concessi alle suddette Imprese in Anagrafe sarà pari al massimo a 300 milioni di euro complessivamente.



I Crediti d'Imposta ex Decreto che potranno essere acquistati sono riferiti agli interventi ammessi al Superbonus effettuati o da effettuare (entro il 31 dicembre 2025) su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile e l'evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a far data dal 1° aprile 2009.

Pertanto, contestualmente alla richiesta di plafond dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- scheda AeDes con la quale è stata dichiarata l'inagibilità dell'edificio, ovvero, qualora ricorrano le fattispecie di cui all'O.C. n. 51/2018, ordinanza sindacale di inagibilità emessa con riferimento all'art. 13 comma 6 del D.L. n. 189/2016, ovvero documentazione attestante l'inagibilità quale prevista dall'art. 5, cc. 2 e 3, del Testo Unico della Ricostruzione Privata;
- attribuzione da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione del contributo;
- visura catastale o titolo urbanistico relativo alla costruzione dell'immobile (o eventuali altri titoli edilizi precedenti alla classificazione degli stessi in unità collabenti), al fine di verificare la destinazione abitativa;
- solo in caso di Superbonus rafforzato (tetti di spesa incrementati del 50%) la dichiarazione di rinuncia al contributo.

2.3 Sono oggetto del protocollo di intesa tutti i Crediti d'Imposta ex Decreto associati agli interventi edilizi realizzati ai sensi del citato decreto legge n.189 del 2016, previsti dai Prodotti riportati tempo per tempo nei Fogli Informativi della Banca consultabili sul sito della Banca, con applicazione dei prezzi di acquisto anch'essi consultabili dai citati Fogli Informativi.

Art. 3

Collaborazione del Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario, nell'ambito della propria attività istituzionale:

- 3.1** non trasferirà materialmente alle Imprese in Anagrafe il materiale illustrativo e i relativi aggiornamenti dei Prodotti forniti da Intesa Sanpaolo, limitandosi a comunicare alle Imprese in Anagrafe la possibilità di accedere ai Prodotti attraverso i propri canali di comunicazione interna;
- 3.2** non potrà, per tanto, in essere alcuna attività che possa qualificarsi, ai sensi della vigente normativa, come promozione o collocamento dei Prodotti, nonché non agirà in nome e/o per conto di Intesa Sanpaolo per la conclusione di



contratti relativi all'acquisto dei Prodotti e non renderà dichiarazioni che possano far presumere l'esistenza di un potere di rappresentanza da parte del Commissario Straordinario;

- 3.3** fornirà via PEC alla Banca, utilizzando i riferimenti per le comunicazioni di cui al successivo all'Art. 9, eventuali successivi aggiornamenti della lista di cui all'Allegato;

Art. 4

Collaborazione di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo per l'intera durata del presente protocollo di intesa, nel perseguimento delle finalità di collaborazione con il Commissario Straordinario:

- 4.1** si impegna a stanziare un plafond di 300 milioni di euro per l'acquisizione dei Crediti d'Imposta ex Decreto da parte delle Imprese in Anagrafe;
- 4.2** effettuerà l'istruttoria e/o la valutazione della concedibilità, a propria insindacabile discrezione, dei Plafond da concedere e dei Crediti d'Imposta ex Decreto da acquistare in conformità alle proprie modalità operative nonché nel rispetto dei requisiti normativi previsti dalla normativa in vigore e/o le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate
- 4.3** rispetterà la normativa bancaria e ogni altra normativa applicabile con riguardo al contenuto della propria offerta.

Art. 5

Durata del protocollo di intesa

Il presente protocollo di intesa è vigente sino a tutto il periodo riconosciuto dalla legge per la fruizione dei benefici fiscali connessi con gli interventi agevolati richiamati in premessa, salvo esaurimento del plafond; pertanto la scadenza è fissata al 31.12.2025.

In caso di estensione della durata dell'agevolazione, il presente protocollo è prorogabile previo accordo scritto tra le Parti.



Art. 6

Revisione e modifica del protocollo di intesa

1. Intesa Sanpaolo si riserva di modificare in ogni tempo ed a suo insindacabile giudizio, in relazione all'andamento del mercato, la composizione e le condizioni dei Prodotti.
2. Ogni aggiornamento e/o variazione dei Prodotti verrà comunicata con tempestività dalla Banca al Commissario Straordinario con le modalità di cui al successivo Art. 9. e il Commissario Straordinario dichiara fin da ora di accettare le variazioni in questione.
3. La Banca potrà in ogni caso provvedere, sussistendone i presupposti, a modificare ai sensi dell'art. 118 e 126 sexies TUB le condizioni applicate ai rapporti precedentemente perfezionati ai sensi del presente accordo di collaborazione.

Art. 7

Diritto di recesso delle Parti

Le Parti hanno facoltà di recedere dal protocollo di intesa in qualunque momento, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata agli indirizzi di cui al successivo Art. 9. Il recesso sarà operante trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. L'esercizio della facoltà di recesso non attribuisce diritto al riconoscimento per alcuna delle Parti di alcuna penalità.

Art. 8

Responsabilità delle Parti

- 8.1 Ciascuna delle Parti è responsabile del corretto e diligente svolgimento dell'attività di propria competenza secondo quanto previsto dal presente protocollo di intesa, dalla normativa applicabile in materia e usando la diligenza dovuta in relazione all'attività prestata. A tale scopo, si impegnano ad utilizzare tutte le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari.
- 8.2 Ciascuna Parte sarà direttamente responsabile, nei confronti delle Autorità di Vigilanza, ove sottoposta, e dei terzi in genere, delle conseguenze derivanti da propri comportamenti errati, negligenti od omissivi e, in relazione a ciò, terrà l'altra Parte indenne da ogni danno, costo, pregiudizio od onere.
- 8.3 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le notizie, estranei rispetto al contenuto specifico del protocollo di intesa, di cui fossero venute a conoscenza nell'ambito e in occasione dei rapporti alla stessa riconducibili e a non divulgarli a terzi per qualunque ragione, fatti salvi i casi



previsti dalla legge e dall'Autorità. I predetti vincoli permarranno a tempo indeterminato anche in caso di cessazione del presente protocollo di intesa.

- 8.4 Sono fatte salve le prerogative del Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni per legge attribuite di cui al DL 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229.

Art. 9

Riferimenti per comunicazioni – modifiche del protocollo

- 9.1 Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi richiesti o consentiti dalle disposizioni del presente protocollo di intesa dovranno essere formulati per iscritto e si considereranno efficacemente e validamente eseguiti alla data del timbro postale o se inviati via e-mail, alla data di invio del messaggio, sempreché siano indirizzati come segue:

se a Intesa Sanpaolo:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Corso Inghilterra 3

Torino, 10138 Italia

All'attenzione della Direzione Sales&Marketing Imprese – Banca dei Territori

PEC: dir_sales_mkt_impres@pec.intesasanpaolo.com

E-mail:

COORD_MKT_E_BU_D_IMP.21306@INTESASANPAOLO.COM;

paolo.melone@intesasanpaolo.com

se a Commissario Straordinario:

Commissario Straordinario

Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366

00186 Roma

PEC: comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it

Email: commissario.sisma2016@governo.it

- 9.2 Qualsiasi modifica dei patti che regolano il protocollo di intesa dovrà essere effettuata mediante accordo scritto; eventuali tolleranze, anche se reiterate, di inadempimenti e/o di parziali adempimenti, non potranno in nessun caso essere interpretate come modifica o abrogazione tacita dei corrispondenti vincoli contrattuali.



Art. 10

**Adempimenti relativi al Regolamento Generale sulla protezione dei dati
2016/679**

1. Con riferimento ai dati personali (così come definiti all'Art.4, nr. 1, del Reg. UE 2016/679, c.d. GDPR) eventualmente trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente protocollo di intesa, le Parti, nella sfera delle rispettive competenze, agiranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 24 del GDPR Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 (in seguito GDPR), e del D-Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, riferiti sia ai dati delle Parti stesse che a quelli delle società.
2. Ciascuna Parte si impegna ad espletare l'attività di competenza nel pieno rispetto delle suddette normative e delle linee guida o provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei dati personali, che dichiara di ben conoscere, assumendosi contestualmente l'onere di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla predetta normativa, esonerandosi reciprocamente, sin da ora, da qualunque responsabilità ricollegabile alla ipotetica violazione delle disposizioni appena richiamate riguardanti aspetti afferenti alla propria attività.
3. Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a osservare e a far osservare, ai propri dirigenti, dipendenti, ed eventuali fornitori esterni, incaricati dell'esecuzione del presente protocollo di intesa, la suddetta normativa in tema di protezione dei dati personali e in particolare le disposizioni dettate in materia di misure minime di sicurezza definite all'art. 32 del GDPR, sulla conservazione e il trattamento dei dati personali, oltre a quelle ulteriori misure che fossero richieste dalla normativa integrativa e attuativa della normativa Italiana tempo per tempo vigente.

Roma, 18 ottobre 2023

COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA 2016

(Sen. Avv. Guido Castelli)

INTESA SANPAOLO S.P.A

(Dott. Stefano Barrese)



- Allegato: Elenco delle Imprese in Anagrafe